

REGOLAMENTO

SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E COMUNE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COLLETTIVI

Approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 28/09/2018

INDICE:

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi generali

Art. 4 - I cittadini attivi

Art. 5 - Patto di collaborazione

Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

Art. 7 - Promozione della creatività urbana

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 8 - Disposizioni generali

Art. 9 - Proposte di collaborazione

CAPO III - Interventi di cura e valorizzazione di spazi pubblici

Art. 10 - Interventi di cura occasionale

Art. 11 - Gestione condivisa di spazi pubblici e di spazi privati ad uso pubblico

Art. 12 - Interventi di valorizzazione di spazi pubblici

CAPO IV - Forme di sostegno

Art. 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Art. 14 - Affiancamento nella progettazione

Art. 15 - (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

Art. 16 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO V - Responsabilità e vigilanza

Art. 17 - Prevenzione dei rischi

Art. 18 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini attivi con il Comune, anche dietro sollecitazione o dei cittadini stessi o del Comune, per la cura e la valorizzazione dei beni collettivi.
2. La collaborazione tra cittadini attivi e Comune si esplicita nell'adozione di atti amministrativi.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni collettivi: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini attivi e il Comune, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione italiana, per condividere con il Comune la responsabilità della loro cura o valorizzazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) Cittadini attivi: tutti i soggetti associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivino per la cura e valorizzazione dei beni collettivi ai sensi del presente Regolamento.
 - c) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni collettivi. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - d) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni collettivi.
 - e) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni collettivi per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 - f) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni collettivi svolta congiuntamente dai cittadini attivi e dal Comune di Gravere con carattere di continuità e di inclusività.
 - g) Interventi di valorizzazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni collettivi tramite metodi di coprogettazione, che incidano sul miglioramento della qualità della vita nel Comune.
 - h) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini attivi e Comune si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, il Comune e i cittadini attivi improntano i loro rapporti sulla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
 - b) Pubblicità e trasparenza: il Comune garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
 - c) Responsabilità: il Comune valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini attivi, quale presupposto affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
 - d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni collettivi devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
 - e) Sostenibilità e Proporzionalità: il Comune, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i attivi risponda alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici e non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

Art. 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di valorizzazione dei beni collettivi, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della collettività e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di valorizzazione dei beni collettivi attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. La formazione sociale assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni collettivi secondo autonome risoluzioni, nel rispetto delle azioni concordate con il Comune, come da successivo articolo 5.
4. Il Comune ammette la partecipazione dei cittadini attivi ad interventi di cura o valorizzazione dei beni collettivi quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. Gli interventi di cura e valorizzazione dei beni collettivi possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Art. 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni collettivi.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni collettivi oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e valorizzazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal successivo articolo 18, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini attivi e Comune;
 - i) l'affiancamento eventuale del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza delle clausole del patto;
 - l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
 - m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritto di esclusiva sul bene.

Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la valorizzazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dal Comune o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- rigenerare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici in disuso riattivandone la funzione sociale.

3. I cittadini attivi possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di valorizzazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7 - Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica, lo sport come strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità e per l'incentivazione delle espressioni giovanili.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 8 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione italiana. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico- amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. L'istruttoria dell'istanza verrà eseguita dall'ufficio competente per materia, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con il Comune.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni collettivi avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso con specifica deliberazione della Giunta comunale.

Art. 9 - Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- b) la proposta sia presentata dai cittadini attivi, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.

2. Nel caso di cui alla precedente lettera a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di valorizzazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.

3. Nel caso di cui alla precedente lettera b) il Comune si esprime con proprio atto deliberativo di Giunta per l'accoglimento o il Sindaco emette specifica lettera di diniego motivata, se emergono eventuali effetti pregiudizievoli della proposta.

4. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.

5. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali.

6. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - Interventi di cura e valorizzazione di spazi pubblici

Art. 10 - Interventi di cura occasionale

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma necessita in ogni caso di autorizzazione o nulla osta del Comune.

2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sul sito del Comune gli interventi realizzati.

Art. 11 - Gestione condivisa di spazi pubblici e di spazi privati ad uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Art. 12- Interventi di valorizzazione di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di valorizzazione o recupero degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta e si adopera per le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di valorizzazione dello spazio pubblico devono pervenire al Comune corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare (in via esemplificativa: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi).
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di valorizzazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che il Comune assuma l'esecuzione degli interventi di valorizzazione. In tal caso il Comune individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di valorizzazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

CAPO IV - Forme di sostegno

Art. 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune può eventualmente fornire, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo per lo svolgimento delle attività.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 14 - Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di valorizzazione dei beni collettivi che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini attivi nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 15 - (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di valorizzazione dei beni collettivi.
2. Nel definire le forme di sostegno, il Comune riconosce contributi di carattere finanziario nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.

3. Non possono essere corrisposti dal Comune, in via diretta o indiretta, onorari o compensi che non costituiscano solamente rimborso spese, ai cittadini attivi che svolgono attività di cura condivisa dei beni collettivi, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo dell'eventuale contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti secondo le disposizioni dettagliate nel patto sottoscritto.

Art. 16 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni collettivi.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione con i cittadini attivi, per la cura e la valorizzazione dei beni collettivi, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

CAPO V - Responsabilità e vigilanza

Art. 17 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite dal Comune, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la valorizzazione dei beni collettivi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei cittadini attivi contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni collettivi, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 18 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e valorizzazione dei beni collettivi concordati tra il Comune e i cittadini attivi e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con il Comune alla cura e valorizzazione di beni collettivi rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.